

UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La PEC è uno strumento che permette l'invio di messaggi e-mail che hanno lo stesso **valore legale** di una **raccomandata con ricevuta di ritorno**. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file. La comunicazione ha il valore di una raccomandata A.R. **solo se sia mittente che destinatario hanno una casella PEC**. Se anche una delle due caselle non è una PEC, non ha valore legale.

La PEC funziona come una normale casella di posta elettronica. La differenza la fanno i meccanismi automatici previsti per questo strumento:

INVIO - Ad ogni invio corrispondono una ricevuta di invio e una di avvenuta consegna. Il meccanismo è automatico e non prevede alcun intervento da parte dell'utente. La legge prevede inoltre che il Gestore della posta (nel nostro caso Namirial S.p.a.) mantenga traccia per 30 mesi delle principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna. Ma è sempre bene conservare le ricevute.

RICEZIONE - Ogni volta che si riceve un messaggio certificato, le ricevute di ritorno verranno inviate in automatico al mittente, senza alcun intervento dell'utente.

Per un corretto utilizzo della PEC, è bene sapere che:

- Dal momento in cui il professionista dichiara ai terzi il proprio indirizzo PEC, egli dichiara contestualmente l'esplicita volontà di:
 - a) ricevere messaggi PEC e dunque accettare l'invio di PEC da parte di terzi;
 - b) poter inviare messaggi PEC a terzi.
- I termini legali della Pec, che sono opponibili ai terzi, decorrono dall'ottenimento da parte del mittente della ricevuta del ritorno e non quando il destinatario visualizza materialmente il messaggio PEC ricevuto. Per tale motivo, si suole paragonare la PEC con la raccomandata A/R con avviso di ricevimento.
- A differenza dei privati, per i quali il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello **espressamente dichiarato** tutti i messaggi di posta elettronica PEC inviati dalle Pubbliche Amministrazioni, da professionisti e da società sono ricevute dal professionista dotato di PEC anche senza averne espresso il preventivo consenso. Occorre dunque prestare massima attenzione a questi messaggi.
- Gli ordini e collegi professionali hanno l'obbligo di pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica alle sole pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli

iscritti unitamente all'indirizzo PEC dichiarato dallo stesso. In forza di legge, la pubblicazione dell'indirizzo è ritenuta una esplicita manifestazione di consenso.

- Ai fini della qualificazione delle Pubbliche amministrazioni si intende far riferimento a quelle previste dall'art. 1, comma 2 della Legge 30/03/2001 n. 165. In tale classificazione oltre alle amministrazioni centrali e periferiche facenti capo a ministeri, vi rientrano anche enti quali Inps, Inail, Coni, Istat, e altri, nonché tutti gli enti pubblici non economici (quali gli ordini e collegi professionali).
- Il professionista potrà sempre continuare ad utilizzare la propria casella di posta elettronica ordinaria per l'espletamento della quotidiana routine di lavoro nei casi in cui non sia per legge obbligatorio diversamente.
- Nel caso di **invio un messaggio di PEC ad una casella tradizionale (non PEC)** il messaggio viene correttamente spedito ma, arrivato a destinazione, non viene inviata alcuna ricevuta di accettazione al mittente. Nel caso di **invio un messaggio di posta tradizionale (non PEC) ad una casella PEC i gestori**, allo scopo di eliminare il problema dello spamming sulle caselle PEC, in genere decidono di non far arrivare a destinazione le mail tradizionali dirette a caselle di posta certificata. I gestori possono però permettere di modificare tale impostazione e decidere di accettare i messaggi convenzionali oppure di inoltrarli verso una casella di posta convenzionale a scelta dell'utente (servizio di inoltra). Nel caso in cui l'utente intenda accettare i messaggi convenzionali, può inoltre decidere di spostarli automaticamente all'interno di una cartella a sua scelta.
- La PEC assicura che il messaggio giunga a destinazione certificandone l'invio e la ricezione ma la certezza dell'autenticità e dell'integrità del documento informatico spedito è prerogativa della firma digitale che assicura l'autenticità e l'integrità rispettivamente del sottoscrittore e del documento.

Dove è possibile trovare la normativa di riferimento e maggiori informazioni sulla PEC?

Sul sito del CNIPA all'indirizzo: www.cnipa.gov.it